

*Avv. Francesco Trane  
Via Giovanni Tarantini n. 29  
72100 Brindisi  
Tel/fax 0831.522699  
e-mail: [ftrane@libero.it](mailto:ftrane@libero.it)  
Pec: [trane.francesco@coabrindisi.legalmail.it](mailto:trane.francesco@coabrindisi.legalmail.it)*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
LOMBARDIA - MILANO  
RICORSO**

Per: Avv. **Valerio Corsa**, nato il 24.02.1976 a Mesagne (BR), C.F. CRSVLR76B24F152V, in proprio *ex art. 86 c.p.c.*, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Trane del Foro di Brindisi, C.F. TRNFNC60E29B180F, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Brindisi, alla via Giovanni Tarantini n. 29, giusta delega in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di p.e.c. [trane.francesco@coabrindisi.legalmail.it](mailto:trane.francesco@coabrindisi.legalmail.it) ovvero alla casella di p.e.c. [corsa.valerio@coabrindisi.legalmail.it](mailto:corsa.valerio@coabrindisi.legalmail.it), o al n. di fax 0831.1820836

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via del Portoghesi n. 12 – 00186,

**NONCHÉ CONTRO**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia n. 1, 20122

**E NEI CONFRONTI DI**

Sig.ra **Didona Alessandra**, nata a Praia a Mare (CS) il 21.03.1982, C.F. DDNLSN82C61G975P, p.e.c.: [alessandra.didona@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandra.didona@milano.pecavvocati.it)

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA IDONEA CAUTELA**

- dell'esito delle prove scritte sostenute dall'Avv. Valerio Corsa in data 5 e 6 novembre 2019, in Milano, relative al concorso ordinario, per titoli ed esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale DSGA (area D del personale ATA) presso gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (D.M. n. 863

del 18.12.2018, D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4<sup>a</sup> Serie speciale Concorsi ed Esami);

- dell'elenco degli ammessi, limitatamente alla mancata inclusione del ricorrente, alle prove orali pubblicato dall'Ufficio scolastico regionale della Lombardia in data 09.06.2020, n. di Protocollo MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09-06-2020 e N. Albo 154/2020;
- della griglia per la valutazione della seconda prova scritta pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 17.10.2019;
- della nota prot. n. 0023424 del 06.11.2019 a firma del Capo Dipartimento del MIUR dott.ssa Carmela Palumbo;
- della traccia relativa alla seconda prova scritta teorico-pratica somministrata in data 06.11.2019;
- del verbale n. 3 del 06.11.2019 della Commissione d'esame;
- del verbale n. 5 del 13.12.2019 della Commissione d'esame;
- del verbale n. 27/A del 26.05.2020 della Sottocommissione d'esame n. 1;
- del verbale n. 27/B del 26.05.2020 della Sottocommissione d'esame n. 2;
- ove occorra, dell'art. 13, co. 4 lett. b), del bando di concorso del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4<sup>a</sup> Serie speciale Concorsi ed Esami nella parte in cui stabilisce che accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30 e che il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove;
- ove occorra, dell'art. 2 comma 2 e 8 del bando di concorso del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4<sup>a</sup> Serie speciale Concorsi ed Esami nella parte in cui prevede che per la Regione Lombardia il numero di posti a concorso è pari a 451, comprensivo della quota del 30% dei posti di riserva.
- di ogni altro verbale e della valutazione adottata della Commissione esaminatrice che riguarda le prove scritte sostenute dal ricorrente;
- di ogni atto presupposto, connesso e-o consequenziale, allo stato non meglio conosciuto, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del ricorrente e con espressa riserva di motivi aggiunti;

## FATTO

Con legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, art. 1, comma 605, recante norme sul “*bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” è stato stabilito di bandire, entro il 2018, “*un concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449...*”;

in data 18.12.2018 è stato emanato il D.M. n. 863 recante le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), avente come allegati : (i) la tabella relativa ai titoli necessari per l’accesso alla procedura concorsuale (Allegato A), (ii) il programma con le materie d’esame (Allegato B), (iii) la tabella di valutazione dei titoli per l’accesso al profilo professionale di DSGA; (all. 1)

in data 20.12.2018 è stato emanato il D.D.G. n. 2015 di indizione del concorso e, quindi, in data 28.12.2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami) il bando relativo al concorso ordinario, per titoli ed esami, a 2.004 posti per l’accesso al profilo professionale di DSGA (area D del personale ATA) presso gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti; (all. 2 e 3)

l’odierno ricorrente, in possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui all’art. 4, comma 1 del bando, ha presentato, nei termini previsti, la domanda di partecipazione al concorso *de quo*, optando, invero, ai sensi dell’art. 2 comma 8 del bando, per la presentazione della domanda nella Regione Lombardia, stante la maggiore disponibilità di posti in detta Regione rispetto alle altre (n. 451, comprensivi dei posti di riserva per gli assistenti amministrativi con almeno tre interi anni di servizio, pari al 30% del totale dei posti disponibili); (all. 4)

a mente dell’art. 17 comma 1 del bando : <<La Commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte, la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito, composta da un numero di

*soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, determinato all'art. 2, comma 8 e aumentato di una quota pari al venti per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore>>:*

il ricorrente, in data 11 giugno 2019, si è sottoposto, presso la sede indicata dall'amministrazione in ragione dell'ambito territoriale, alla prova preselettiva (prevista dall'art. 12 del bando), consistente nella somministrazione di 100 quesiti, ciascuno dei quali prevedeva una domanda, seguita da quattro risposte, con una sola opzione esatta;

il ricorrente ha superato detta prova riportando un punteggio pari a **91/100** (e dunque ben oltre il punteggio minimo pari a 76 previsto per il superamento della prova preselettiva in Lombardia), collocandosi alla posizione n. 304 delle n. 1.353 utili (pari al triplo dei posti messi a bando) per l'accesso alle prove scritte; (all. 5)

con nota prot. n. 0020135 del 23.09.2010 e successiva nota prot. n. 0020396 del 25.09.2019 l'Ufficio Regionale Scolastico per la Lombardia ha comunicato agli interessati le data di svolgimento delle due prove scritte nei giorni **5 e 6 novembre 2019**, riservando la comunicazione dell'elenco delle sedi con l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, nonché l'orario di inizio delle operazioni di riconoscimento dei candidati e le ulteriori istruzioni operative, ad almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove, tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e sul sito USR Lombardia. L'USR interessata ha altresì comunicato la durata di ciascuna prova scritta: pari a 180 minuti; (all. 6 e 7)

in data 17.10.2019 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato le griglie di valutazione delle due prove scritte relative al concorso in parola; (all. 8, 9 e 10)

per la griglia di valutazione della prima prova scritta - volta a verificare, attraverso la somministrazione di n. 6 quesiti a risposta aperta, la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del Decreto Ministeriale n. 863 del 18.12.2018 -, è stata stabilita la possibilità, per la Commissione, di assegnare alla prova un punteggio massimo di 30 punti, con attribuzione, per

ciascuno dei 6 quesiti, di un punteggio compreso tra 0 e 5, con progressione per multiplo intero di 0,5, secondo i seguenti criteri:

- a) inquadramento normativo (descrittori: capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento): insufficiente: punti 0; lacunosa: punti 0,5-1; adeguata: punti 1,5; ottima: punti 2;
- b) sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito (descrittori: organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione): insufficiente: punto 0; lacunosa: punti 0,5-1-1,5; adeguata: punti 2; ottima: punti 2,5-3).

Per la griglia di valutazione della seconda prova scritta - consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'allegato B del Decreto Ministeriale n. 863 del 18.12.2018 -, è stata stabilita la possibilità, per la Commissione, di assegnare un punteggio compreso tra zero e 30 punti, in base ai criteri di seguito indicati:

- a) inquadramento normativo (descrittori: capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi): insufficiente: punti 0-1-2; lacunosa: punti 3-4-5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;
- b) trattazione del caso proposto (descrittori: analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa): insufficiente: punti 0-1-2; lacunosa: punti 3-4-5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;
- c) pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto (descrittori: organicità, pertinenza e completezza dell'atto in termini tecnico-normativi; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso): insufficiente: punti 0-1-2; lacunosa: punti 3-4-5; adeguata: punti 6; buona: punti 7-8; ottima: punti 9;
- d) correttezza logico-formale (correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato): insufficiente: punti 0-1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4; ottima: punti 5.

All'art. 13 comma 4, del bando è stato stabilito che, nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella prima prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla correzione della (seconda) prova teorico-pratica e che accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.

Con nota prot. n. 0022640 del 18.10.2019 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha comunicato ai candidati le sedi di svolgimento delle prove scritte e l'orario di inizio delle operazioni di riconoscimento dei candidati; il ricorrente è stato convocato a svolgere le prove scritte del concorso, nei giorni **5 e 6 novembre 2019**, presso l'Istituto I.I.S. "CLAUDIO VARALLI" – in Milano, alla via Ulisse Dini n. 7; (all. 11)

in data 5.11.2019 il ricorrente ha svolto la prima prova scritta del concorso, avente ad oggetto la formulazione di n. 6 quesiti a risposta aperta. Ai candidati sono stati somministrati i seguenti quesiti: <<**1) differenza tra decreti legge e decreti legislativi; 2) capacità ed autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche; 3) sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche; 4) sanzioni disciplinari per il personale ATA; 5) documento di valutazione del rischio; 6) ruolo e funzioni di Collegio docenti e Consiglio di istituti in relazione alla predisposizione del PTOF**>>; (all. 12)

il ricorrente ha risposto a tutti i quesiti che gli sono stati posti;

in data 6.11.2019 il ricorrente ha svolto la seconda prova teorico – pratica, avente ad oggetto la risoluzione di un caso concreto, attraverso lo svolgimento della seguente traccia: <<**nell'ambito dell'autonomia negoziale, una istituzione scolastica intende procedere all'acquisto di materiale destinato ad un laboratorio della scuola, per un valore pari ad euro 45.000,00. Il /la candidato/a illustri il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e, dopo aver individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche**

**per l'avvio della procedura, predisponga la determina a contrarre>>>**; (all. 13)

il ricorrente ha risposto a detto quesito, redigendo, altresì, entro i termini previsti, l'atto di determina a contrarre, **sebbene l'atto da redigere non costituisca atto proprio del DSGA ma atto del Dirigente Scolastico**;

con nota prot. n. 0011457 del 09.06.2020 il Dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia ha comunicato l'elenco dei candidati al concorso ammessi alla prova orale, con l'indicazione della sede, delle date e dell'ora di svolgimento della predetta prova, **nel periodo compreso tra il 29.06.2020 ed il 13.07.2020**.

Il numero complessivo dei candidati ammessi alla prova orale è risultato pari a 207, a fronte di un totale di posti disponibili per la Regione Lombardia pari a 451 (al netto dell'aumento dei posti messi a bando per la singola regione ai sensi dell'art. 17 comma 1, come modificato (passaggio dal 20% al 30%) dal d.l. 126/2019). Il ricorrente non è risultato nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; (all. 14 e 15)

con email-pec del 10.06.2020 indirizzata a drlo@postacert.istruzione.it, il ricorrente ha avanzato richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi alle prove scritte sostenute, che è stata protocollata dall'USR per la Lombardia; (all. 16)

con nota prot. n. 0011851 in data 11.06.2020, l'USR Lombardia ha comunicato ai candidati di indirizzare le istanze di accesso esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica DRLO.concorsodsga@istruzione.it, sicché in pari data il ricorrente ha inoltrato a tale indirizzo una seconda richiesta di accesso, ad integrazione di quella del 10.06.2020, che è stata protocollata dall'Ufficio; (all. 17 e 18)

con email ordinaria del 11.06.2020 proveniente dall'USR Lombardia il ricorrente è stato informato della valutazione delle proprie prove scritte, **alle quali la Commissione esaminatrice ha attribuito, rispettivamente, punti 24/30 per la prima prova e 18/30 per la seconda**; (all. 19)

in data 28.06.2020 l'USR per la Lombardia, con email ordinaria, ha inviato al ricorrente gli atti relativi alla prova d'esame, e segnatamente: 1) copia del verbale n. 5 del 19.12.2019 con il quale la Commissione ha stabilito i criteri e

le modalità di valutazione delle singole prove; 2) copia degli elaborati del ricorrente relativi alla prima ed alla seconda prova scritta; 3) copia del verbale n. 21 del 18.02.2020 della Sottocommissione 2 relativo alla correzione della prima prova scritta del ricorrente; 4) copia del verbale n. 27/A del 26.05.2020 della Sottocommissione 1 relativo alla correzione della seconda prova scritta del ricorrente; 5) griglie di valutazione con i voti attribuiti dalla Commissione alle due prove scritte sostenute dal ricorrente; (all. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26) il ricorrente è anche in possesso del verbale n. 3 del 6.11.2019, relativo alle operazioni della Commissione espletate in sede di svolgimento della seconda prova scritta nonché del verbale n. 27/B del 26.05.2020 della Sottocommissione 1 riunitasi in detta data nello stesso luogo e negli stessi orari della Sottocommissione 2 per la correzione della prova teorico-pratica. (all. 27 e 28)

\*

#### **In merito alla composizione della Commissione esaminatrice.**

Con nota prot. n. 0010057 del 23.05.2019 il Direttore Generale dell'USR per la Lombardia ha decretato la costituzione della Commissione esaminatrice nella seguente composizione:

- Presidente **Dettori Gianluigi**, Magistrato;
- Presidente suppl. **Franzese Luisa**, Direttore Generale;
- Commissario **Consolo Salvatore**, D.S. c/o liceo Classico "Cairolì" di Varese;
- Commissario suppl. **Lugani Carmela**, D.S. presso IC di Pieve Emanuele;
- Commissario **Runfola Caterina**, DSGA collocato a riposo;
- Commissario suppl. **Verduci Filippo**, DSGA presso Liceo "Primo Levi" di San Donato Milanese;
- Segretario **Sammarco Maria Carmen**, Funzionario presso USR Lombardia. (all. 29)

Con nota prot. n. 0001710 del 06.06.2019 il Direttore Generale dell'USR per la Lombardia, visto il parere negativo in relazione al rilascio della autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice in favore del dott. Dettori Gianluigi, ha rettificato la composizione della



Commissione sostituendo il Dott. Gianluigi Dettori con la Dott.ssa Luisa Franzese, fino al momento della nomina di nuovo Presidente. (all. 30)

Con nota prot. n. 0001897 del 27.06.2019 il Direttore Generale dell'USR per la Lombardia ha nominato la dott.ssa Anna Introini a Presidente della Commissione esaminatrice, che pertanto è risultata così costituita:

- Presidente **Introini Anna**, Magistrato ordinario in quiescenza;
- Presidente suppl. **Franzese Luisa**, Direttore Generale;
- Commissario **Consolo Salvatore**, D.S. c/o liceo Classico "Cairolì" di Varese;
- Commissario suppl. **Lugani Carmela**, D. S. presso IC di Pieve Emanuele;
- Commissario **Runfolà Caterina**, DSGA collocato a riposo;
- Commissario suppl. **Verduci Filippo**, DSGA presso Liceo "Primo Levi" di San Donato Milanese;
- Segretario **Sammarco Maria Carmen**, Funzionario presso USR Lombardia. (all. 31)

Con nota prot. n. 0003123 del 08.10.2019 il Direttore Generale dell'USR per la Lombardia, viste le dimissioni dell'incarico di segretario del funzionario amministrativo avanzate da Sammarco Maria Carmen, ha nominato in sua sostituzione il funzionario amministrativo Ticozzi Wilma Maria. (all. 32)

Con nota prot. n. 0003472 del 27.11.2019 il Capo Dipartimento presso l'USR per la Lombardia, tenendo conto il numero dei candidati che aveva sostenuto le prove scritte risultava superiore alle 1000 unità, ha disposto, secondo le previsioni del bando, la costituzione di 2 sottocommissioni, decretando la costituzione della Commissione esaminatrice nel seguente modo:

- Presidente **Introini Anna**, Magistrato ordinario in quiescenza.

#### **SOTTOCOMMISSIONE 1**

- Commissario **Consolo Salvatore**, D.S. c/o liceo Classico "Cairolì" di Varese;
- Commissario suppl. **Lugani Carmela**, D. S. presso IC di Pieve Emanuele;
- Commissario **La Notte Sergio**, DSGA collocato a riposo;
- Commissario suppl. **Verduci Filippo**, DSGA presso Liceo "Primo Levi" di San Donato Milanese;
- Segretario **Ticozzi Wilma**, Funzionario amm.vo c/o UST di Lecco.

## **SOTTOCOMMISSIONE 2**

- Commissario **Donadei Maria Rita**, D.S. c/o I.I.S. “Berarelli-Ferraris di Milano
- Commissario suppl. **Taddei Paolo**, D. S. c/o I.I.S. “Lunardi” di Brescia
- Commissario **Bellone Maria**, DSGA c/o I.I.S. “Moreschi” di Milano
- Commissario suppl. **Pizzolato Francesco**, DSGA collocato a riposo
- Segretario **Cacciatore Marco**, Funzionario amm.vo c/o UST di Monza (all. 33)

**La Dott.ssa Introini Anna ha quindi svolto il ruolo di Presidente per entrambe le subcommissioni.**

\*

Tanto premesso l’odierno ricorrente intende impugnare, così come impugna, gli atti dell’amministrazione, meglio indicati in epigrafe, per i seguenti motivi.

**Primo motivo.**

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 D.P.R. n. 487/1994 in relazione all’art. 13 comma 4 lett. b) del bando. Violazione dei principi in materia di concorsi pubblici ed in particolare dei principi di imparzialità, economicità e *par condicio* tra i candidati.**

L’art. 13 comma 4 lett. b) del bando di concorso prevede il superamento della prova scritta conseguendo il punteggio di 21/30 per ognuna della due prove; il punteggio complessivo della prova scritta, quindi, secondo il bando, è determinato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.

Il ricorrente ha conseguito punti 24/30 alla prima prova scritta e 18/30 alla seconda, la cui media aritmetica è pari a 21/30 con conseguente diritto, secondo le previsioni del bando, di accedere alla prova orale.

Per i concorsi per titoli ed esami, qual è quello in questione, l’art. 8 d.P.R. n. 487/1994 prevede che *“la valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame”* (così al comma 4).

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato

nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale (Cons. Stato Sez. V, 7.10.2013, n. 4922, *ex plurimis*).

Ciò in quanto il comma 4 dell'art. 8 del d.P.R. n. 487 del 1994 viene sottoposto ad una lettura coordinata con il precedente articolo 7, comma 3, che prevede espressamente l'applicabilità del criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte per i concorsi per soli esami (laddove stabilisce che: *“il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”*) non sussistendo, di contro, alcuna valida ragione che possa giustificare un differente trattamento valutativo tra le due tipologie concorsuali e, pertanto, una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle prove scritte in ragione della tipologia di concorso risulterebbe oltremodo irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe comunque strutturate su prove scritte e orali.

Si rileva, inoltre, che le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare logico che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediano in entrambi i concorsi. (Cons. di Stato, Sez. V, 27.03.2015 n. 1615).

Questo orientamento è stato di recente ribadito dal Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso di un candidato ad una procedura (per titoli ed esami) che aveva lamentato l'errata modalità di calcolo del proprio punteggio in ragione della necessità di considerare la media del punteggio conseguito nelle prove scritte anziché il voto complessivo di queste prove, ai fini della somma con il punteggio conseguito nella prova orale e con la valutazione dei titoli

Nella circostanza il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che: *<<il 4° comma dell'art. 8 del D.P.R. del 1994 deve essere interpretato nel senso che nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale>>* (così, Sez. V, 18.06.2018, n. 3719).

Nel caso concreto il ricorrente ha quindi diritto ad essere ammesso allo svolgimento della prova orale, avendo ottenuto nella prova scritta un punteggio mediano pari a 21/30, sufficiente per accedere alla fase successiva.

Si evidenzia che l'interesse ad impugnare le disposizioni dell'art. 13 co. 4 lett. b) del bando è sorto per il ricorrente solo dopo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali pubblicato in data 09.06.2020, nel quale il ricorrente non risulta contemplato.

Si chiede pertanto anche l'annullamento dell'art. 13, co. 4 lett. b) del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30, poiché tale previsione viola quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 7, comma 3, e 8 del d.P.R. n. 487/1994.

### **Secondo motivo.**

**Ingiustizia manifesta ed illogicità, travisamento dei fatti, violazione del principio di certezza del diritto e del principio del merito. Disparità di trattamento, violazione dell'art. 3 e 97 Cost. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 c. 3 Cost. eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione del D.M. n. 863 del 18.12.2018. Erronea valutazione del secondo elaborato di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza dello stesso.**

La prova scritta affrontata dai candidati era suddivisa in due parti: la prima costituita dalla somministrazione di n. 6 quesiti a risposta aperta sulle materie oggetto del programma di cui al D.M. n. 863 del 18.12.2018; la seconda, teorico – pratica, avente ad oggetto una delle materie del programma di cui al predetto D.M.. Per lo svolgimento di ciascuna prova ai candidati è stato assegnato un tempo massimo di 180 minuti.

Alla luce del poco tempo a disposizione, lo svolgimento delle prove è risultato particolarmente complesso; in particolare per la seconda prova, dove i candidati erano chiamati a sviluppare una parte teorica, nella quale bisognava inquadrare correttamente le norme sulla materia oggetto della traccia ed individuare gli elementi essenziali della fattispecie in esame, nonché redigere anche un "atto" del DSGA, costituito nello specifico da una determina a

contrarre, atto, invero, di competenza del Dirigente Scolastico; ci si poteva infatti attendere che ai candidati venisse somministrata una traccia che avesse ad oggetto, per la parte teorico-pratica, la redazione di un atto proprio del DSGA, quale, ad esempio, un modello di conto consuntivo, il regolamento di inventario dei beni, il verbale di passaggio di consegne o di ricognizione dei beni, il piano delle attività per il personale ATA, ecc, ed invece i candidati hanno dovuto elaborare un atto che non compete al Direttore Amministrativo bensì al Dirigente Scolastico.

Nonostante ciò il ricorrente ha svolto le prove in maniera accurata, compiuta ed esaustiva, tant'è che per la prima di esse la Sottocommissione d'esame n. 2 ha attribuito il punteggio di **24/30**, segno inequivoco di una piena padronanza delle materie oggetto d'esame.

Nello specifico la valutazione della prima prova, attribuita secondo i criteri dell'inquadramento normativo e della sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito, è stata la seguente:

- 1° quesito: **ottima – ottima** (punti 2 e 3);
- 2° quesito: **ottima – adeguata** (punti 2 e 2);
- 3° quesito: **ottima – ottima** (punti 2 e 2,5);
- 4° quesito: **adeguata – adeguata** (punti 1,5 e 2);
- 5° quesito: **adeguata – lacunosa** (punti 1,5 e 1,5);
- 6° quesito: **ottima – adeguata** (punti 2 e 2).

Tutte le risposte sono state, quindi, complete ed esaustive e la valutazione nel complesso è risultata tra ottima e adeguata.

Diversamente dalla prima, la seconda prova è stata invece sottoposta alla Sottocommissione d'esame n. 1, che ha espresso una valutazione negativa alquanto discutibile, attribuendo il punteggio di **18/30**.

In particolare, la prova teorico-pratica, secondo i suddetti criteri di riferimento, è stata valutata in questo modo:

- 1) inquadramento normativo: **punti 7 (buona)**;
- 2) trattazione del caso proposto: **punti 5 (lacunosa)**;
- 3) pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto: **punti 4 (lacunosa)**;
- 4) correttezza logico-formale: **punti 2 (lacunosa)**

Il voto finale raggiunto di punti 18/30 è risultato appena insufficiente rispetto al minimo previsto di 21/30 per il superamento (anche) della seconda prova.

Il punteggio attribuito alla prova teorico-pratica non appare però aderente ai criteri di valutazione indicati ed è frutto di valutazione erronea, ingiusta illegittima e gravemente lesiva degli interessi del ricorrente.

La valutazione è stata attribuita esclusivamente con un punteggio numerico, assegnato senza esplicitare in alcun modo i motivi alla base dei quali è stato fondato il giudizio stesso né in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente.

L'unica motivazione fornita fa riferimento alla griglia di valutazione approntata dalla Commissione d'esame con il verbale n. 5 del 13.12.2019 (all. 20), che è poco attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato e che si risolve, di conseguenza, in giudizi apodittici e precompilati che svincolano i principi guida dell'*agere* amministrativo.

Si noti che vi alcune delle Commissioni, consapevoli di ciò, hanno ritenuto la necessità di esprimere anche un giudizio per spiegare le ragioni dell'insufficienza assegnata; sicché è davvero inaccettabile che un candidato in un concorso nazionale abbia la possibilità di ottenere (o meno) una motivazione diffusa sui propri elaborati in base alla mera cabala di assegnazione a questa o quella commissione di concorso.

L'assoluta incongruenza tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell'elaborato rende tuttavia possibile l'intervento del G.A., per verificare appunto la ragionevolezza e l'esatta e corretta applicazione dei criteri stabiliti per la formulazione dei giudizi.

La creazione di sotto criteri con cui attribuire un singolo punteggio, che, a sua volta, sommato agli altri, darà il "numero" finale, è tesa proprio a mitigare la freddezza del solo voto numerico e a rendere edotto il candidato degli errori commessi.

Ma se a tale intento si accompagna una lista "preconfezionata" di indici valutativi, privi di concreta specificazione e di raccordo rispetto all'elaborato del candidato, non potrà che convenirsi che tale scelta si riveli assolutamente inidonea a giustificare la valutazione insufficiente, in quanto non supportata da

una motivazione capace di estrinsecare (e rendere intellegibile) l'effettiva e corretta applicazione dei criteri medesimi.

In altri termini, anche in ragione dell'assenza di annotazioni a margine degli elaborati *“non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non è consentito quindi risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza]”* etc.. (T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

Il voto, nonostante la suddivisione in sotto votazioni - non aderenti, invero, al concreto contenuto della prova -, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio: nel caso concreto non c'è dubbio, ad esempio, come, nella griglia di valutazione in esame, il voto 3 o 4 o 5 corrisponda ad un giudizio di lacunosità rispetto ai primi tre parametri della griglia, mentre quello di 8 o 9 (per il terzo criterio) corrisponde al massimo della valutazione, ecc.; le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono però essere le più disparate: sviste, errori materiali e-o concettuali e-o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi, ed altre ancora; sicché la valutazione negativa espressa con il punteggio, se vale ad esternare la conclusione alla quale è pervenuto il valutatore, non è utile a spiegare anche l'*iter* logico, cioè le specifiche ragioni che hanno condotto a quella conclusione.

Nella fattispecie l'inadeguatezza della scala di valutazione adottata emerge in maniera evidente se si tiene conto che nel verbale n. 5 del 13.12.2019 la Sottocommissione ha lasciato una eccessiva discrezionalità per l'assegnazione dei punteggi correlati ai singoli criteri fissati nella griglia di valutazione della seconda prova scritta (per i primi tre criteri: - insufficiente punti 0-1-2; - lacunosa 3-4-5; - adeguata punti 6; - buona punti 7 (punti 7 o 8 per il terzo criterio); - ottima punti 8 (punti 9 per il terzo criterio); per il quarto criterio: - insufficiente punti 0-1; - lacunosa punti 2; adeguata punti 3; buona punti 4; - ottima punti 5).

Ciò ha certamente determinato delle differenze percentuali, in termini di soggetti promossi, veramente abissali fra una commissione ed un'altra che non

possono essere spiegate soltanto con un differente grado di preparazione dei candidati, essendo invece ricollegabili all'assenza di adeguate indicazioni espresse sulle scale di riferimento; ogni commissione avrà quindi finito per orientarsi in maniera autonoma nella scala di riferimento, pervenendo a risultati assolutamente aberranti (come in effetti è avvenuto per le Commissioni d'esame della Regione Lombardia) in quanto il destino concorsuale dei candidati è stato deciso sostanzialmente dalla cabala, come meglio si illustrerà con l'ultimo motivo di ricorso.

Nel caso di specie è necessario comprendere le ragioni per cui il contenuto oggettivo del secondo elaborato del ricorrente risulta totalmente difforme rispetto alla valutazione (manifestamente illogica e poco comprensibile) dello stesso da parte della Sottocommissione.

La possibilità di verificare innanzi al G.A. tale discrasia (tra valutazione espressa e concreto contenuto dell'elaborato) non è revocabile in dubbio in quanto: << *la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di "discrezionalità", perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie regole "legali" delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso la decisione della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto>> (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).*

Nel caso di specie la valutazione della Commissione non è stata effettuata sulla base di elementi oggettivamente considerati e di un *iter* logico che rispetti i criteri, gli indicatori e i descrittori, il che induce a ritenere che essa sia stata frutto di presupposti del tutto errati.



Tale giudizio risulta invero illogico e contraddittorio laddove per il criterio relativo all'inquadramento normativo è stato attribuito un punteggio di **7 su 8** (pari quasi al massimo conseguibile), che evidenzia l'oggettiva e piena padronanza della materia da parte del ricorrente nonché dei riferimenti normativi da applicare e della procedura da seguire la risoluzione del caso concreto; come è evidente, tale (lusinghiera) valutazione mal si concilia, sotto il piano della ragionevolezza, con i (più deteriori) punteggi assegnati dalla Commissione in applicazione degli altri criteri, e segnatamente: il punteggio di **5 su 8** per la trattazione del caso concreto; di **4 su 9** per la pertinenza e correttezza dell'atto, e di **2 su 5** per la correttezza logico-formale.

È senz'altro irragionevole (e comunque incomprensibile) riconoscere elevata padronanza della normativa di riferimento e corretta capacità di utilizzo dei riferimenti di legge e al contempo reputare lacunosa la prova riguardo alla trattazione della medesima normativa rispetto alla quale il candidato ha invece dimostrato buone capacità applicative.

Non è in effetti chiaro come la Commissione abbia potuto valutare come buona la capacità di inquadramento normativo e come lacunosa la organicità, la pertinenza e la completezza dell'atto in termini tecnico-normativi.

Il ricorrente ha compiutamente articolato la parte teorica della prova, prima analizzando i poteri ed i limiti del Dirigente Scolastico nella attività negoziale della scuola secondo quanto imposto dal nuovo regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129 del 2018; ha poi analizzato il ruolo del Consiglio di Istituto in merito alla formazione dei contratti di importo superiore ai 10.000,00 euro ed ha preso in disamina il d. lgs. n. 50/2016, applicabile alle pubbliche amministrazioni (tra cui le istituzioni scolastiche) per le procedure di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere; ha citato altresì le recenti modifiche al codice dei contratti pubblici apportate dal d. lgs. n. 56 del 2017 nonché dal d.l. n. 32 del 18.04.2019 convertito il l. n. 55 del 14.06.2019, c.d. "sblocca cantieri"; ha individuato le fasi della procedura di affidamento enunciate dall'art. 32 del d. lgs. n. 50 del 2016 ed ha esplicitato il disposto dell'art. 32 comma 2 del citato decreto relativamente a quanto previsto per la ipotesi di affidamento diretto dei contratti pubblici; ha individuato la procedura da seguire nel caso di specie per l'affidamento della fornitura secondo le

modalità previste dall'art. 36 del d. lgs. n. 50 del 2016 per i contratti sotto soglia comunitaria e le modalità di affidamento nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 2, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici nonché nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti; ha individuato la procedura di affidamento da attuarsi secondo le modalità previste dalla lettera b) dell'art. 36 del d. lgs. n. 50 del 2016, in caso di fornitura, di importo compreso tra i 40.000,00 ed i 144.000,00 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; ha precisato la necessità della verifica da parte della Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 49 del D.I. n. 129/2018, della possibilità di avvalersi di convenzioni o strumenti di acquisizione del bene oggetto della fornitura da parte di Consip Spa; ha quindi individuato la procedura di affidamento da seguire previo avviso di indizione di gara *ex art.* 71 del d. lgs. n. 50 del 2016 da espletarsi con le modalità dall'art. 60 del codice appalti (procedura aperta), con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa; ha evidenziato la necessità di nomina della Commissione di gara a costituirsi secondo quanto previsto dall'art. 77 codice appalti, per la valutazione delle offerte; ha comunque rilevato la necessità della nomina del RUP; ha citato le linee guida ANAC n. 4 per quanto attiene i criteri da adottare per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

Il ricorrente ha quindi risolto il caso pratico redigendo una determina a contrarre predisposta secondo i dettami dell'art. 36 lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016; considerata la completezza della trattazione nonché la correttezza, sia sotto il profilo dei riferimenti normativi che sotto quello formale e contenutistico, della determina predisposta, risulta pertanto evidente l'errore di valutazione commesso dalla Commissione laddove ha reputato la prova come lacunosa, giudizio negativo questo che presuppone carenze contenutistiche non rinvenibili nella prova del ricorrente.

L'esito del giudizio è certamente affetto da eccesso di potere, perché i criteri di valutazione della Commissione non sono stati correttamente applicati, non risultano ragionevoli né comprensibili anche (e addirittura) con riferimento al

criterio dell'inquadramento normativo, in base al quale al ricorrente sono stati assegnati 7 punti su 8, nonostante abbia individuato precisamente tutte le norme di riferimento, dimostrando una totale padronanza della materia e, pertanto, non è agevole arguire per quale motivo non è stato assegnato il punteggio di **8**.

Riguardo al secondo criterio, ossia quello relativo alla trattazione del caso proposto, è stato attribuito un punteggio di 5 su 8, che è indice di lacunosità della prova; tale valutazione negativa presuppone un grave deficit contenutistico o comunque l'omessa trattazione di questioni principali e salienti rispetto alla materia oggetto di prova, carenze queste che tuttavia non si rinvenivano nell'elaborato del ricorrente, che appare invece chiaro, completo ed esaustivo in ogni sua parte, oltre che privo di errori o omissioni gravi.

Il ricorrente ha individuato la soluzione corretta al caso sottoposto, argomentando minuziosamente il percorso logico seguito.

Anche in questo caso non si comprende il ragionamento seguito dalla Commissione nell'applicazione dei criteri. E' evidente, infatti, che il ricorrente avrebbe meritato una valutazione superiore, di almeno di punti **6**, essendo la sua prova quantomeno adeguata, quando non proprio buona, poiché sotto il profilo contenutistico non è affetta da errori e/o omissioni che avrebbero potuto giustificare una valutazione così negativa.

Come anche per il terzo criterio di valutazione, attinente alla pertinenza e correttezza dell'atto predisposto, in base al quale la Commissione ha assegnato punti 4 su 9, laddove – anche a voler confermare il giudizio di (presunta) “lacunosità”, nonostante la correttezza tecnico-normativa, – sarebbe stato possibile attribuire punti **5** su 9, stante, comunque, l'adeguatezza della soluzione prospettata dal ricorrente.

Applicando l'ultimo dei criteri, quello relativo alla correttezza logico-formale, la Commissione ha assegnato punti di 2 su 5, valutando quindi, anche sotto tale profilo, come lacunosa la prova, il che risulta davvero anomalo ed incomprensibile considerata la chiarezza espositiva, la completezza e la coerenza logica delle conclusioni tratte dal ricorrente nel proprio elaborato, nonché la piena correttezza formale della determina a contrarre predisposta,

elementi che avrebbero dovuto suggerire (se non imporre) quantomeno un giudizio di adeguatezza riconoscendo punti di 3 su 5.

L'erronea valutazione, sotto tutti i profili, dell'elaborato ha gravemente alterato *in pejus* la valutazione complessiva della prova, negando al ricorrente almeno 4 punti, dove soltanto 3 sarebbero bastati il raggiungimento della sufficienza, anche tenendo conto che, alla prima prova, il ricorrente aveva ottenuto punti 24 su 30.

Donde l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa dalla Commissione, poiché non conforme ai criteri valutativi individuati dal MIUR e soprattutto non aderente al reale valore dell'elaborato del ricorrente. Manca, nella specie, qualsivoglia esplicitazione del percorso motivazionale seguito dalla Commissione nell'assegnazione dei punteggi rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

**Terzo motivo (proposto, in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dei due precedenti).**

**Violazione o falsa applicazione di norme di legge: art. 1 legge n. 241 del 7 agosto 1990; art. 35 d. lgs. n. 165 del 30.03.2001; art. 97 Cost., art. 11 D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994. Eccesso di potere, carenza di motivazione, motivazione irragionevole, contraddittoria ed illogica, violazione del principio di imparzialità e di segretezza del contenuto della prova.**

Il D.P.R. 9.5.1994 n. 487, all'art. 11, rubricato "*Adempimenti della commissione*", prevede che:

<< 2. *La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. **Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.***

3. *le tracce, appena formulate, sono chiuse in plichi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.*

4. *All'ora prevista per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della*

*loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi e del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere>>.*

Nel caso di specie è accaduto che, il giorno 6 novembre 2019, alle ore 10.00, quando i candidati – tra cui il ricorrente – si trovavano presso le varie sedi concorsuali per svolgere la seconda prova scritta, non si è dato avvio alla prova all'orario prestabilito, questo perché la traccia d'esame tardava ad arrivare. Soltanto alle ore 10.50 ai candidati è stata somministrata la traccia da svolgere ed iniziato a decorrere il termine previsto di tre ore previste per lo svolgimento della prova teorico-pratica.

La ragione di tale ritardo risiede nel fatto che la traccia d'esame è stata cambiata all'ultimo minuto, per decisione del MIUR.

Risulta infatti che, dopo l'invio e l'apertura del plico telematico contenente la traccia, la stessa (per ragioni al momento sconosciute) sia stata annullata; si è quindi proceduto a scegliere una nuova traccia (anche qui decisioni del MIUR ancora sconosciute) che è stata inviata presso le varie sedi non con plico telematico, come previsto dalla normativa vigente e come stabilito dal MIUR per la procedura concorsuale de qua, ma in formato pdf sulla casella di posta elettronica del referente del plico telematico.

Tanto risulta documentato dalla nota prot. n. 0023424 del 06.11.2019 a firma del Capo Dipartimento del MIUR dott.ssa Carmela Palumbo, la quale, quella mattina, (dopo che alle ore 10.00 si era già provveduto, da quanto risulta, con l'invio del plico telematico contenente la traccia d'esame) ha comunicato, ai i Direttori e Dirigenti degli UUSSRR ed al Capo di Gabinetto, quanto segue: <<**Oggetto: concorso DSGA a 2004 posti – 2<sup>a</sup> prova scritta.** *Facendo seguito a quanto già anticipato per le vie brevi, si informano le SS.LL. che si è reso necessario sostituire nella mattinata odierna la traccia già predisposta per la 2<sup>a</sup> prova del concorso in oggetto. Pertanto, non sarà possibile l'erogazione della nuova traccia con la modalità del plico telematico. La trasmissione avverrà mediante invio sulle caselle di posta elettronica dei referenti del plico telematico di un documento in formato pdf. Si prega di*

*portare immediatamente a conoscenza dei presidenti delle Commissioni del Concorso de qua>>. (all. 34)*

Stranamente, di tale rilevante circostanza nel verbale n. 3 del 06.11.2019 non v'è menzione alcuna. Ed infatti nel citato verbale n. 3 (cfr. all. 27) si legge soltanto che:

*<<alle ore 10.00 risultano presenti: n. 418 candidati all'IIS "Varalli" (a fronte di n. 508 iscritti), n. 383 candidati all'IIS "Torricelli" (a fronte di n. 474 iscritti) e n. 345 all'IIS "Allende (a fronte di n. 431 iscritti), per un totale di n. 1146 candidati presenti alla seconda prova scritta.*

*La Commissione presenza all'apertura del plico telematico presso l'IIS "Varalli". All'operazione sono presenti i seguenti candidati in qualità di testimoni: BASCIANI Francesca e BARBETTA Rossana (assegnate all'aula 1^B), CARTELLA Giuseppe (assegnato all'aula 2^CL) e CHIARENZA Concetta (assegnata all'aula 4^CL). La medesima operazione avviene nelle altre due sedi d'esame alla presenza dei seguenti candidati: PARISI Raffaele (assegnato all'aula 4) e PELO Marilena (assegnata all'aula n. 5) per quanto riguarda l'IIS "Torricelli"; FIORITO Anna e GENNARO Emanuela per quanto attiene all'IIS "Allende".*

*Alle ore 10.05 il MIUR comunica per le vie brevi agli UUSSRR che la seconda prova d'esame sta per essere trasmessa sulla casella di posta elettronica del referente del plico telematico. Alle ore 10.15 la traccia della seconda prova d'esame viene correttamente prelevata, immediatamente fotocopiata e quindi distribuita a tutti i candidati. In ogni aula viene verbalizzata l'ora di inizio e l'ora di termine della prova>>.*

La Commissione d'esame, per sue inesprese ragioni, non ha dato atto della anomala sostituzione della traccia d'esame, nonostante le diverse indicazioni comunicate dal Capo Dipartimento dott.ssa Palumbo, ma si è limitata a riferire di aver presenziato, alle ore 10.00, all'apertura del plico telematico unitamente ai testimoni ivi presenti – dichiarando quindi l'arrivo della traccia (originaria) secondo le modalità prestabilite - per poi verbalizzare che, alle ore 10.05 <<...il MIUR comunica per le vie brevi agli UUSSRR che la seconda prova d'esame sta per essere trasmessa sulla casella di posta elettronica del referente del plico telematico>>, come se alle ore 10.00 non fosse pervenuta

alcuna traccia e che alle ore 10.05 si era ancora in attesa della trasmissione della prova d'esame! In questa seconda fase, vieppiù, non si dà nemmeno atto della presenza dei testimoni, in realtà presenti solo alle ore 10.00 al momento della "apertura" del plico telematico contenente la traccia originaria.

Risulta quindi *per tabulas* e *ex actis* che, senza alcun apparente motivazione, la traccia d'esame relativa alla seconda prova scritta è stata sostituita; segnatamente: vi è stato un primo invio con plico telematico alle ore 10.00 della mattina del 6 novembre; alle ore 10.15, a seguito della comunicazione del Capo Dipartimento, e solo dopo l'invio della traccia sostituita **in formato pdf** sulla "peo" del referente, la Commissione ha prelevato la nuova traccia per poi fotocopiarla e distribuirla ai candidati.

Le modalità con in concreto si è provveduto alla (forse "necessaria") sostituzione della traccia originariamente predisposta per la seconda prova teorico-pratica sono evidentemente illegittime.

Tale *modus operandi* si pone in aperta violazione dell'art. 11, comma 2, d.P.R. del 9.5.1994 n. 487, essendo stato violato il principio di segretezza della prova per impedire che questa potesse essere divulgata e resa nota (e quindi già a conoscenza di chicchessia) prima ancora di essere sottoposta ai candidati in sede d'esame.

*"È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, [ci si] deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri"* (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049).

Ed è proprio quello che, purtroppo, è accaduto nel caso concreto, laddove appunto delle due prove scritte soltanto la prima si è svolta con le modalità prestabilite.

Un siffatto *modus operandi* "ha fatto venir meno, con grave nocumento all'interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le

*amministrazioni e l'affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego". (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).*

La giurisprudenza ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti ricevono applicazione oggettiva e non possono essere influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice, in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui gli elementi di vantaggio siano idonei ad ingenerare vantaggi. Non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l'effettiva incidenza del vantaggio su ogni concorrente *"essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti"*, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori rispetto al ricorrente; *"elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale"* (T.A.R. Campania Napoli, n. 519/2004, cit.).

**Quarto motivo. (proposto, in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi).**

**Violazione e falsa applicazione di norme di legge: art. 1 e 3 legge n. 241 del 7 agosto 1990; art. 35 d. lgs. n. 165 del 30.03.2001; art. 1, 8, 9 e 12 D.P.R. n. 487 del 09.05.1994, art. 97 Cost. Eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria.**

Con il verbale n. 5 del 13.12.2019 (cfr. **all. n. 20**), la Commissione ha stabilito, prima dell'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati, i criteri e le modalità di valutazione delle singole prove dei candidati.

Nel verbale è detto infatti che: *<<Si conviene di approntare, per ciascuna delle due prove scritte, una scheda che riproduce la griglia di valutazione pubblicata sul sito del MIUR in data 17 ottobre 2019. A ciascun elaborato sarà quindi associata la relativa scheda riportante i punteggi attribuiti ai singoli quesiti (all. n. 1 prima prova scritta – all. n. 2 seconda prova scritta). Si*



*stabilisce altresì che, in caso di mancata risposta ad un quesito, si procederà all'attribuzione del punteggio pari a zero.*

*Le operazioni di correzione delle prove avverranno contestualmente nei giorni e negli orari stabiliti, come da calendario programmato con cadenza mensile, con la precisazione che il Presidente parteciperà al momento valutativo di ciascuna sottocommissione assicurando in tal modo la regolare composizione del collegio e, contestualmente, garantendo uniformità e omogeneità della valutazione.*

*Il Presidente procede a prelevare dalla cassaforte dei plichi contenenti le singole prove da esaminare. La Commissione delibera di procedere alla suddivisione delle prove da esaminare tra le due sottocommissioni secondo il seguente criterio. Prima dell'inizio delle operazioni di apertura dei plichi, si procede alla numerazione progressiva dei singoli plichi partendo dal n. 0001 e all'assegnazione alla sottocommissione n. 1 di tutti i plichi con numerazione dispari, e alla sottocommissione n. 2 dei plichi con numerazione pari.*

*Delle operazioni delle singole sottocommissioni saranno redatti separato verbale con lo stesso numero progressivo seguito da /A e /B>>.*

*Dalle griglie di valutazione della prima e della seconda prova del ricorrente, in cui è espresso il voto numerico attribuito dalla Commissione a ciascuna prova, si evince che al candidato è stato attribuito il n. 0546.*

*Dal verbale n. 21 del 18.02.2020 della Sottocommissione 2, relativo alla correzione della prima prova, risulta che l'elaborato del ricorrente (con n. 0546) nella circostanza è stato corretto dalla Sottocommissione 2 - così come era stato stabilito nel verbale n. 5 per la correzione dei plichi aventi numero pari – laddove si legge che: << la Sottocommissione preleva un plico e procede ad apporre sul medesimo il n. 0546; successivamente procede ad estrarre le buste formato A4 contenute all'interno del plico e procede ad apporre su entrambe il medesimo numero 0546. Quindi la busta formato A4 datata 6 novembre 2019 viene riposta all'interno del plico, mentre la busta datata 5 novembre 2019 viene aperta e si procede all'esame della prova. Anche sulla terza busta, contenente i dati anagrafici del candidato e che rimane sigillata all'interno della busta formato A4 datata 5 novembre 2019, viene apposto il n.*

0546 nonché la data del 5 novembre 2019. La procedura sopra descritta viene ripetuta anche sui plichi dal numero 0548 al 0624>>.

È documentato, pertanto, che all'esito della correzione della prima prova, la Sottocommissione 2 ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 24/30.

La seconda prova scritta del ricorrente - diversamente da quanto prestabilito - non è stata corretta dalla Sottocommissione 2, bensì dalla Sottocommissione 1, come risulta dal verbale n. 27/A del 26.05.2020 fornito all'esito di richiesta di accesso agli atti.

La Commissione non ha dunque rispettato il criterio di correzione indicato nel verbale n. 5 del 13.12.2019; tale criterio era stato stabilito, **prima dell'espletamento delle prove**, proprio per garantire imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle correzioni; non rinvenendosi alcuna giustificazione delle ragioni che hanno determinato, in corso d'opera, il cambiamento del criterio prefissato, si è evidentemente integrata la violazione dell'art. 12 d.P.R. 9.5.1994 n. 487 e, più in generale, dell'art. 3 della l. 241/1990.

Sul punto, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, *«Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che, ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti...»*. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.3.2015 n. 1411).

La finalità della preventiva fissazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un'autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o una cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità,

trasparenza e buona amministrazione, cosa che, nel caso in esame, non sembra essere avvenuta.

Tornando al verbale n. 27/A del 26.05.2020, dalla sua lettura risulta che la Sottocommissione 1 si è riunita presso i locali dell'IIS "Varalli" di Milano dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00, per correggere n. 35 elaborati relativi alla prova teorico-pratica, tra cui quello del ricorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo di 18/30.

Emerge altresì che, durante la sessione, la Sottocommissione 1 ha ammesso all'orale soltanto 18 candidati su 35, pari a poco più del 50% del totale.

Il *modus operandi* della Sottocommissione 1 appare discutibile perché era stato stabilito che *<<Ai fini di garantire la massima imparzialità, le due Sottocommissioni procedono a prelevare in modo del tutto casuale le buste dei candidati che hanno superato la prima prova scritta>>* mentre poi, dallo stesso verbale n. 27/A, si evince che i plichi dei singoli candidati, cui era già stato apposto il numero progressivo in sede di correzione della prima prova, sono stati esaminati in modo ordinato (e quindi "non del tutto casuale") seguendo una numerazione via via crescente.

E' opportuno rilevare altresì che, nella stessa giornata del 26.05.2020, nello stesso luogo e negli stessi orari indicati nel verbale n. 27/A, si è riunita anche la Sottocommissione 2, che ha corretto n. 48 elaborati ammettendo all'orale 21 candidati su 48, (v.si verbale n. 27/B del 26.05.2020).

Ebbene, dalla lettura congiunta dei verbali n. 27/A e 27/B del 26.05.2020, emerge palese la violazione delle disposizioni di legge relative alla corretta composizione della Commissione esaminatrice; ed infatti, salvo a scoprire un inatteso dono dell'ubiquità o altri doti ultraterrene, sembra assai improbabile che il medesimo Presidente abbia potuto essere presente e partecipare simultaneamente alla valutazione delle prove in entrambe le Sottocommissioni, senza incorrere nella violazione del principio di ordine generale del "**Collegio perfetto**".

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il principio del "**Collegio perfetto**" deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove da

correggere (cfr. C.d.S., sez. IV, 12.11.2015 n. 5137; id. Sez. VI, 29.07.2009, n. 4708; id. Sez. IV, 12.03.2007, n. 1218).

Le Commissioni devono dunque operare nella totalità dei propri componenti allorché compiano (come nella fattispecie) attività valutativa discrezionale, che può dispiegarsi nella: a) fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; b) selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; c) determinazione dei requisiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; c) correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali; e) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11.10.2017, n. 10185).

Nello stesso solco anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che, in sede di operazioni concorsuali, non è richiesta la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, ma è necessaria in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati.

Sempre il Consiglio di Stato, anche se in materia di appalto, ma il principio è all'evidenza trasponibile ai pubblici concorsi, ha precisato che occorre distinguere, nell'ambito dell'operato della commissione di gara, tra attività di valutazione dell'offerta ed attività meramente preparatoria e istruttoria. Mentre nel primo caso essa è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v'è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti, così non avviene per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate, rispetto alle quali il principio di collegialità può essere derogato, trattandosi di operazioni prive di ogni connotato valutativo (cfr, tra le altre, C.d.S., Sez. IV, n. 4196 del 2005; C.d.S., Sez. III, 17.07.2018, n. 4331).

Nella remota e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che entrambe le Sottocommissioni d'esame erano validamente costituite durante le correzioni delle prove svoltesi il 26.05.2020, **dal confronto dei verbali 27/A e 27/B del 26.05.2020 emerge che nel tempo di 3 ore e 30 minuti le due Sottocommissioni, che (in tesi) sarebbero state simultaneamente presiedute**

**dalla Dott.ssa Anna Introini, hanno corretto ben 83 elaborati, vale a dire un elaborato ogni 2 minuti e 53 secondi!**

Tale aspetto evidenzia certamente un eccesso di potere dell'Organo giudicante per difetto di istruttoria, per aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente formulazione del giudizio di merito. Tale lasso di tempo potrebbe essere sufficiente soltanto in caso di valutazioni non particolarmente complesse, quando, ad esempio, tutti i commissari si trovino d'accordo sulla valutazione dell'elaborato da cui emerga evidente l'eccellenza o l'assoluta negatività, ma per ipotesi intermedie, il tempo di 2 minuti e 53 secondi per la correzione della prova teorico-pratica - redatta, peraltro, da candidati cui è stato chiesto il diploma di laurea per la partecipazione al concorso e, comunque, già di per sé particolarmente articolata e complessa - pare eccessivamente ridotto, ed è tale da ingenerare seri e legittimi dubbi sul giudizio di insufficienza espresso (forse fin troppo affrettatamente) sulla prova del ricorrente.

D'altra parte proprio la griglia di valutazione utilizzata imponeva alla Commissione di valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili, con un'operazione logica che, in base alle comuni regole di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di 30 secondi dedicato, nel caso di specie, alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine ad ogni singolo criterio di valutazione, **a maggior ragione del fatto che l'elaborato doveva essere prima di tutto letto nella sua interezza** (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3669 del 20.06.2006).

Secondo la giurisprudenza amministrativa <<una volta verificati, sulla base delle attestazioni contenute nei verbali dei lavori della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, i tempi medi utilizzati per la correzione e valutazione dei singoli elaborati, qualora il tempo impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato materialmente impossibile l'adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e dell'espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle prove, l'operato dell'organo di esame va ritenuto illegittimo>> (Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 7 marzo – 22 maggio

2000, n. 2915, È superato così un risalente orientamento contrario, ancora affermato da Cons. di Stato, Sez. IV, 09.12.1997, n. 1348); << *Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti >> (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).*

Si tenga presente che nel caso del ricorrente la seconda traccia consta di ben 8 pagine, vale a dire di 8 facciate di foglio protocollo formato A4, con scrittura olografa che in alcuni passaggi necessita di un certo tempo per essere compresa, ragion per cui è evidente che il tempo dedicato dalla Commissione alla valutazione della prova è assolutamente irragionevole!

Anche sotto tale ultimo aspetto emerge l'illegittimità delle valutazioni della Commissione, stante il notevole disallineamento dei tempi impiegati dalle Sottocommissioni per la correzione degli elaborati rispetto alla tempistica media necessaria per la valutazione di prove d'esame di quella complessità.

**Quinto motivo. (proposto, in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi).**

**Violazione o falsa applicazione di norme di legge: art. 1 legge n. 241 del 7 agosto 1990; art. 35 d. lgs. n. 165 del 30.03.2001; art. 97 Cost., art. 1, 9, 10 D.M. n. 863 del 18.12.2018; art. 2 comma 1, 2 e 8 D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, art. 2, comma 1, 2 e 8 del bando del 28.12.2018. Eccesso di potere, carenza di motivazione, disparità di trattamento.**

Il concorso *de quo* è stato indetto su base regionale per la copertura di posti prevedibilmente vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (v.si art. 2 comma 1 del bando in data 28.12.2018).

Per questo agli aspiranti è stata offerta la possibilità di presentare la domanda di partecipazione per una sola Regione, sulla base del numero dei posti messi a concorso per ogni singola Regione (indicati nella tabella riportata all'art. 2, comma 8, del bando).

L'indizione del bando di concorso per quel determinato numero di posti, per ogni singola Regione, è stata con ogni evidenza dettata dalla necessità di

sopperire alla mancanza del personale risultante da una programmazione dei fabbisogni, in linea con la Direttiva n. 3 del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, finalizzata, quindi, ad individuare le figure professionali in relazione agli effettivi posti disponibili.

E' noto che il bando riveste un ruolo di primo piano nella sequenza procedimentale, rappresentando l'anello di congiunzione tra la fase interna di indizione della procedura e la fase selettiva nel suo concreto svolgimento.

La funzione del bando di concorso è dunque quella di esternare la volontà dell'amministrazione di procedere alla copertura di posti vacanti nonché di fissare le condizioni di ammissione e le modalità di svolgimento della competizione.

Quanto al secondo profilo, il bando è definito *lex specialis* della procedura, per indicarne la sua vincolatività *erga omnes*, ossia non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche degli organi della P.A. procedente.

La giurisprudenza ha fissato due criteri di interpretazione dei bandi rispondenti a due differenti principi, ossia la *par condicio* tra i concorrenti (il primo) ed il *favor participationis* (il secondo), in virtù dei quali : 1) le norme del bando devono interpretarsi, secondo il principio dell'affidamento, per ciò che espressamente dicono, rimanendo preclusa ogni indagine rivolta, attraverso procedimenti ermeneutici in funzione integrativa, all'individuazione di ulteriori ed inespressi significati; 2) nel caso di incertezza va scelta, comunque, l'interpretazione del bando più favorevole all'ammissione, piuttosto che all'esclusione del candidato, essendo le procedure concorsuali preordinate, nell'interesse stesso della pubblica amministrazione procedente, a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire il posto vacante.

Orbene, il ricorrente, nel momento in cui ha scelto la Regione presso cui inviare la domanda di partecipazione, ha optato per la Regione Lombardia, facendo affidamento sulla maggiore quantità di posti ivi disponibili rispetto alle altre Regioni.

Dato l'esito delle valutazioni delle prove scritte, appare abbastanza anomalo che per la Regione Lombardia, a fronte del numero di posti messi a concorso (451 + il 30% pari a 586) e con oltre 1.300 partecipanti, siano stati ammessi

alla prova orale solo 207 concorrenti, numero corrispondente a poco più del 15% del totale dei partecipanti.

Tanto è ancor più inspiegabile se non proprio paradossale rispetto al diverso andamento registrato nel resto delle altre Regioni dove, nonostante il minor fabbisogno di personale, le maglie delle ammissioni alla prova orale sono state molto più larghe e, fra queste, spicca la Regione Campania in cui all'orale è stato ammesso l'86,6 % dei partecipanti.

Qui di seguito si riporta una tabella elaborata da "tuttoscuola" con l'esito delle prove scritte per ogni Regione.

**Esiti delle prove scritte del concorso a DSGA**

USR	Presenti allo scritto	Ammessi all'orale	% ammessi	Posti a concorso	Eccedenza candidati	Posti senza vincitori
Lombardia	1.362	207	15,2%	451	0	-244
Friuli VG	195	67	34,4%	64	3	
Basilicata	38	14	36,8%	11	3	
Veneto	622	233	37,5%	200	33	
Piemonte	663	282	42,5%	221	61	
Calabria	102	44	43,1%	33	11	
Marche	152	66	43,4%	49	17	
Abruzzo	40	19	47,5%	13	6	
Umbria	139	66	47,5%	45	21	
Liguria	159	79	49,7%	53	26	
Toscana	546	274	50,2%	171	103	
Puglia	88	46	52,3%	29	17	
Molise	9	5	55,6%	3	2	
Sardegna	139	87	62,6%	45	42	
Campania	506	438	86,6%	160	278	
<b>Totale</b>	<b>4.760</b>	<b>1.927</b>	<b>40,5%</b>	<b>1.548</b>	<b>623</b>	<b>-244</b>

*Elaborazione Tuttoscuola su dati USR*

Dalla tabella è tangibile che la percentuale degli ammessi all'orale nella Regione Lombardia, oltre ad essere a distanza siderale da quella della Campania (*i.e.*: il 15,2% a fronte del 86,6%), è anche molto lontana della media (di oltre il 40%) degli ammessi in tutte le altre Regioni.

Ciò denota plasticamente che i parametri valutativi applicati in Lombardia siano stati, oggettivamente, molto più restrittivi rispetto a quelli delle Commissioni istituite nelle altre regioni, a meno che non si voglia credere che, per una strana e sfavorevole congiuntura, proprio (e solo) nella Regione Lombardia vi sia stata la concentrazione di candidati non particolarmente ferrati nelle materie d'esame.

Fuori dalla celia, appare del tutto evidente l'illegittimità dell'esito delle prove scritte del concorso in parola.



Si chiede pertanto anche l'annullamento, *in parte qua*, dell'elenco degli ammessi alle prove orali pubblicato dall'Ufficio scolastico regionale della Lombardia in data 09.06.2020 ( n. di Protocollo MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09-06-2020 e N. Albo 154/2020) laddove il ricorrente non è stato incluso tra gli ammessi, in violazione degli artt. 1, 9, 10 D.M. n. 863 del 18.12.2018, art. 2 comma 1, 2 e 8 D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e art. 2, comma 1, 2 e 8 del bando del 28.12.2018, nonché in generale dagli artt. 3 e 3bis l. n. 449/1997, art. 35 d. lgs. n. 165/2001 dalla direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

\*

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Le forti e motivate perplessità in ordine al mancato rispetto del principio della segretezza e divieto di divulgazione da parte del Ministero resistente della seconda prova scritta, soprattutto tenendo conto della modalità informatizzate con le quali si era convenuto di procedere alla somministrazione della relativa traccia, rendono ineludibile la necessità di un pieno controllo giudiziale sulle procedure poste in essere.

Pertanto, si chiede sin d'ora che codesto On.le Tribunale ordini, anche ai sensi dell'art. 65 c.p.a., al Ministero resistente, ove non vi provveda autonomamente, di depositare, esibire e/o comunque di rendere immediatamente disponibile tutta la documentazione afferente i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato ed inviato la traccia relativa alla prova teorico-pratica in argomento nonché i provvedimenti successivi che ne hanno disposto il cambiamento, con specifica indicazione delle motivazioni di tale operato.

Si chiede altresì vengano ascoltati quali testimoni i candidati presenti la mattina del 06 novembre 2019 alle ore 10.00 al momento dell'apertura del plico telematico e alle ore 10.05, quando la seconda prova scritta oggetto d'esame perveniva sulla "peo" del referente del plico telematico, ed in particolare i sig.ri:

- BASCIANI Francesca, BARBETTA Rossana, CARTELLA Giuseppe, CHIARENZA Concetta, PARISI Raffaele, PELO Marilena, FIORITO Anna e GENNARO Emanuela, perché possano riferire quanto a loro conoscenza in

ordine allo svolgimento dei lavori della Commissione d'esame la mattina del 06.11.2019 e su quanto rilevato con il secondo motivo di ricorso.

\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che il pregiudizio patito dal ricorrente è *in re ipsa*, tenuto conto degli effetti escludenti dei provvedimenti impugnati e del già disposto (imminente) espletamento delle sessioni di prova orale. E' infatti attualmente preclusa al ricorrente la possibilità di sottoporsi alla successiva prova orale e, quindi, di godere della *chance* di dimostrare le proprie capacità e competenze professionali sul merito degli argomenti d'esame.

Il ricorrente vede così ingiustamente compromesso il diritto, costituzionalmente garantito, alla scelta della posizione lavorativa più confacente alle proprie scelte di vita.

Del resto si consideri che nel settore scolastico relativo alla figura professionale del DSGA le tornate di reclutamento hanno una cadenza ultraquinquennale, tenuto conto che l'ultimo concorso per il profilo in questione è stato bandito più di dieci anni fa.

Ne deriva che stante la tempistica di indizione di tali concorsi e la durata dei medesimi a fronte di contenziosi giudiziari e conseguenti interventi legislativi in sanatoria, il ricorrente non avrebbe certamente l'opportunità di accedere a breve alla carriera direttoriale.

*Medio tempore*, si impone quindi l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta a parte ricorrente di svolgere la prova orale nelle sessioni già fissate o in subordine che venga nominata all'uopo una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dal ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso.

Ed infatti, la ricorrenza va disposta giacché accertate "*le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale*" può essere ordinato "*il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale*" (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18

luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II *quater*, 26 settembre 2014, n. 4615). L'urgenza che giustifica tale provvedimento deriva dal fatto che le prove orali degli altri candidati sono in corso di svolgimento e si concluderanno il 21.07.2020, come risulta dalla pubblicazione dei calendari avvenuta sul sito istituzionale del URS Lombardia e allegati agli atti. (all. 35)

La rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale è potenzialmente idonea ad escludere definitivamente la possibilità di conseguire il bene della vita in contesa.

Si aggiunga che, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, nella regione Lombardia è stato ammesso alle prove orali un numero di candidati molto inferiore rispetto ai posti messi a concorso (*scilicet*: 207 candidati ammessi agli orali e 451 posti messi a bando), ragion per cui l'ammissione con riserva alla prova orale non comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico (che, anzi, ne trarrebbe beneficio) né a quello dei candidati già ammessi alla prova.

Si evidenzia altresì che, su questione identica alla presente, con Decreto n. 45 del 2020 il Presidente del Tar Friuli Venezia Giulia ha concesso la richiesta tutela cautelare ritenendo presenti i presupposti di gravità ed urgenza atti a giustificarla.

Per questi motivi,

### **SI CHIEDE**

che codesto Ecc.mo Tribunale, previo accoglimento della istanza cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione di parte ricorrente alla successiva prova orale; in via subordinata si chiede l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale disponendo, ove occorra, la riedizione della correzione della seconda prova scritta.

In via ancora più subordinata, ove non si ritenga di disporre l'ammissione del ricorrente alla successiva fase concorsuale, si chiede disporsi l'annullamento di tutti gli atti relativi alla seconda prova concorsuale, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che il ricorrente, a mezzo di autodichiarazione, dichiara di avere un reddito imponibile non superiore ad euro 34.107,72.

Brindisi-Roma, lì 09.07.2020

Avv. Francesco Trane

Avv. Valerio Corsa

**ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -  
MILANO**

**Istanza per la concessione di misure cautelari monocratiche  
ex art. 56 cod. proc. amm.**

Il ricorrente, rappresentato e difeso *ex art.* 86 c.p.c. e dall'avv. Francesco Trane, evidenzia la sussistenza di gravi e irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che la prova concorsuale orale è in corso di svolgimento a far data dal 29 giugno e si concluderà in un brevissimo lasso temporale, essendo previsto la conclusione delle operazioni per la data del 21 luglio 2020, come risulta dai calendari pubblicati.

L'esaurimento di tale sessione d'esami è suscettibile di consolidare gli effetti discriminatori derivanti dall'ingiusta esclusione subita dal ricorrente, cristallizzando così la lesione dei diritti e degli interessi di cui si chiede tutela con il presente giudizio.

In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Brindisi – Roma, lì 09.07.2020

Avv. Francesco Trane

Avv. Valerio Corsa

**INDICE DEI DOCUMENTI ALLEGATI:**

- 1) copia D.M. n. 863 del 18.02.2018;
- 2) copia D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018;
- 3) copia bando di concorso del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie Speciale Concorsi ed esami);

- 4) copia domanda di partecipazione del 24.01.2019;
- 5) copia decreto del Direttore Generale USR Lombardia del 20.06.2019 con stralcio ammessi prova preselettiva;
- 6) copia nota USR Lombardia del 23.09.2019;
- 7) copia nota USR Lombardia del 25.09.2019;
- 8) copia prospetto esplicativo della valutazione delle prove di concorso;
- 9) copia griglia di valutazione prima prova scritta;
- 10) copia griglia di valutazione seconda prova scritta;
- 11) copia nota USR Lombardia del 18.10.2019 di convocazione prove scritte con stralcio elenco candidati;
- 12) copia quesiti prima prova;
- 13) copia traccia seconda prova scritta estratta dal sito “tuttoscuola”;
- 14) copia nota prot. n. 0011457 del 09.06.2020 il Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia ammessi prova orale;
- 15) copia elenco ammessi prova orale;
- 16) copia email-pec del 10.06.2020 con relativi allegati e ricevuta di avvenuta protocollazione;
- 17) copia nota prot. n. 0011851 dell’USR Lombardia del 11.06.2020;
- 18) copia seconda richiesta di accesso con relativa documentazione allegata e ricevuta di avvenuta protocollazione;
- 19) copia email Direzione Lombardia del 11.06.2020 con votazione prove scritte;
- 20) copia verbale n. 5 del 13.12.2019;
- 21) copia elaborato del ricorrente relativo alla prima prova scritta;
- 22) copia elaborato del ricorrente relativo alla seconda prova scritta;
- 23) copia verbale n. 21 del 18.02.2020;
- 24) copia verbale n. 27/A del 26.05.2020;
- 25) copia griglia di valutazione della prima prova scritta con voto espresso dalla Commissione;
- 26) copia griglia di valutazione della seconda prova scritta con voto espresso dalla Commissione;
- 27) verbale n. 3 del 6.11.2019;
- 28) verbale n. 27/B del 26.05.2020;
- 29) copia nota n. 0010057 del D.G. USR Lombardia del 23.05.2019;
- 30) copia nota n. 0001710 del D.G. USR Lombardia del 06.06.2019;
- 31) copia nota n. 0001897 del D.G. USR Lombardia del 27.06.2019;
- 32) copia nota n. 0003123 del D.G. USR Lombardia del 08.10.2019;
- 33) copia nota n. 0003472 del Capo Dipartimento USR Lombardia del 27.11.2019;
- 34) copia nota prot. n. 0023424 del Capo Dipartimento MIUR dott.ssa Palumbo del 06.11.2019;
- 35) nota prot. n. 0013363 USR Lombardia del 30.06.2020.  
Brindisi-Roma, lì 09.07.2020

Avv. Francesco Trane

Avv. Valerio Corsa